



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Protocollo n. 6146 del 20/11/2019

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e, in particolare, l'art. 92, comma 3;

VISTA la legge 9 agosto 2018

, n. 97 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 6834, del 27/06/2019, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e definizione delle attribuzioni e relativi compiti, che, tra l'altro, all'art. 6 prevede che "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa fino al completamento delle procedure di interpello delle strutture oggetto di riorganizzazione ciascun dirigente continua a svolgere i compiti e le materie allo stesso assegnate in base agli incarichi precedentemente assegnati";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2018, n. reg. 78, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea al Dr. Felice Assenza;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, come modificato dall'art. 1, comma 208, lettera e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale (di seguito "Fondo");

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n. 45, che detta disposizioni generali concernenti la modalità di utilizzo del Fondo, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166, ed in particolare l'art. 3 relativo alle attività finanziabili dal Fondo;

VISTO il decreto direttoriale del 10 luglio 2019, n. 3836 che stabilisce, per l'annualità 2018, il programma annuale contro gli sprechi, prevedendo lo stanziamento di euro 800.000, per l'erogazione di contributi finanziari, a sostegno di progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n.45, connessi alle finalità di limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, come stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera a), del medesimo decreto del 3 gennaio 2017, n. 45;

CONSIDERATA l'opportunità di promuovere progetti tesi a migliorare il recupero delle eccedenze alimentari a fini di alimentazione umana, con particolare riferimento alla distribuzione agli indigenti, secondo anche quanto emerso nella seduta del 19 gennaio 2018 del Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare;

VISTA la nota DG PIUE prot. 473 del 23 gennaio 2019, di richiesta di conservazione per il 2019 dei residui di stanziamento (lettera F) delle spese in conto capitale, dell'esercizio 2018, per il cap. 7720 p.g. 1, dello stato previsione della spesa di questo Ministero;

VISTA la nota dell'Ufficio AGRET VI, acquisita al prot. 1767 del 21 marzo 2019, con la quale si conferma l'intervenuta conservazione, per il 2019, dei residui di stanziamento (lettera F) delle spese in conto capitale, dell'esercizio 2018, per il cap. 7720 p.g. 1, dello stato previsione della spesa di questo Ministero;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

RITENUTO necessario, pubblicare un avviso pubblico per la concessione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di contributi finanziari a sostegno dei progetti in precedenza richiamati;

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Ai sensi del decreto ministeriale 3 gennaio 2017, n. 45, e del decreto direttoriale 10 luglio 2019, n. 3836, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali indice una selezione pubblica nazionale per l'erogazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e al confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari, nonché per il finanziamento di progetti di servizio civile nazionale, che assicurino una concreta applicazione dei risultati conseguiti.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto direttoriale 10 luglio 2019, n. 3836, il finanziamento complessivo, per i progetti di cui al comma 1, è pari a euro 800.000 (ottocentomila/00), nell'ambito dei fondi stanziati dall'art. 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, per l'anno 2018.
3. Il finanziamento massimo ammissibile per ciascun progetto è pari a euro 50.000.

Articolo 2

(Soggetti ammessi a partecipare)

1. Ai fini della erogazione dei contributi di cui al presente avviso, possono presentare domanda i seguenti soggetti:
 - a. enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica;
 - b. associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa e imprese individuali;
 - c. una aggregazione, nelle forme consentite dalla vigente normativa, anche temporanea o nella forma di *start up*, di due o più dei soggetti individuati al punto a) e b). La costituzione dell'aggregazione deve essere già avvenuta, al momento della presentazione della domanda;
 - d. una rete di imprese, come definita ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e. soggetti iscritti all'Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle Province autonome



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a. progetto integrato: progetto complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo, presentato da una aggregazione di soggetti, pubblici e privati, che operano nei differenti settori di un processo, creando sinergie specifiche, anche a livello economico e sociale;
 - b. progetto di rete: progetto presentato da una rete di imprese, come definita ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
 - c. proponente: soggetto che, in quanto titolato, presenta la domanda di partecipazione al bando, di cui al presente decreto, singolarmente o nella qualità di capofila di una aggregazione di cui al comma 1, lettera c.
3. I proponenti devono presentare, a pena di esclusione, un'autocertificazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale dichiarano quanto segue:
 - a. non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - c. non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - d. non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione e non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - e. non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il beneficiario ha sede legale;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

- f. non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. In caso di aggregazione di soggetti o rete di imprese, valgono i seguenti principi:
- a. la domanda di partecipazione è inoltrata dal soggetto capofila o rappresentante legale;
 - b. alla domanda è allegato l'atto di costituzione dell'aggregazione o della rete di imprese, in una delle forme previste dalla vigente normativa;
 - c. alla domanda è allegata una autocertificazione, ai sensi del comma 3, per ciascun componente dell'aggregazione o della rete di imprese.
5. Ciascun soggetto può presentare un solo progetto, nel caso di più progetti presentati dallo stesso soggetto, la Commissione di cui all'art. 6 valuterà solo il primo progetto pervenuto a questa Amministrazione. A tal fine, i soggetti sono identificati attraverso il proprio codice fiscale o, in subordine, partita IVA.

Articolo 3

(Requisiti dei progetti e criteri di valutazione)

1. I progetti, anche integrati, di rete o di servizio civile nazionale, devono presentare le seguenti caratteristiche:
- a. essere presentati da uno dei soggetti, di cui all'art. 2, comma 1;
 - b. essere strettamente coerenti con le finalità, di cui all'art. 1, comma 1;
 - c. avere ad oggetto uno o più alimenti, come definiti all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, non sono comunque ammesse le seguenti tipologie di progetti:
- a. progetti o applicazioni informatiche aventi ad oggetto esclusivamente l'attività di marketing, comunicazione, di formazione, di educazione, di sensibilizzazione, di divulgazione a imprese, consumatori, cittadini o studenti;
 - b. progetti aventi ad oggetto esclusivamente osservatori, studi, ricerche, indagini sui dati riguardanti lo spreco alimentare, le eccedenze o i recuperi.
3. La valutazione dei progetti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, terrà conto delle seguenti caratteristiche:
- a. essere innovativi, per quanto concerne l'oggetto, il processo produttivo, la tecnologia



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

utilizzata o altri aspetti connessi alle finalità di cui all'art. 1, comma 1;

- b. essere concretamente applicabili;
 - c. interessare una o più sottoclassi di prodotti, di cui alla classificazione di Nizza. Sono presi in considerazione i prodotti delle sottoclassi comprese nelle classi n. 29, 30 e 31 di detta Classificazione;
 - d. avere una o più categorie di soggetti come destinatari finali. Si intendono per categorie singole tipologie di destinatari, valutate anche in base alle dimensioni numeriche stimate e alle dimensioni territoriali;
 - e. essere integrati o di rete. Ai fini della valutazione, valgono le definizioni di cui all'art. 2, comma 2;
 - f. prevedere una quota di cofinanziamento a carico del proponente. Ai fini della valutazione, il cofinanziamento è da intendersi come compartecipazione, esclusivamente finanziaria, finalizzata alla realizzazione del progetto, calcolato come percentuale della quota richiesta nella domanda per la realizzazione del medesimo;
 - g. esperienza del soggetto partecipante nel settore di pertinenza del progetto, nel caso di aggregazione da parte di almeno un componente dell'aggregazione stessa. Ai fini della valutazione, l'esperienza è valutata sulla base del numero di progetti complessivamente realizzati dal soggetto o dai componenti dell'aggregazione, nell'ultimo quinquennio;
 - h. essere tesi al miglioramento del recupero delle eccedenze alimentari ai fini dell'alimentazione umana e, in particolare, alla distribuzione agli indigenti; prevedere aspetti di prevenzione o riduzione di impatto ambientale;
 - i. prevedere forme di pubblicità del progetto.
4. I progetti sono valutati in base ai criteri previsti al comma 3, con le modalità definite nell'allegato 1.
5. Non possono essere finanziati progetti che siano stati assegnatari di finanziamenti nel corso dei precedenti Bandi di cui ai decreti direttoriali n. 3549/2017 e n. 1916/2018.

Articolo 4

(Spese ammissibili)

- 1. Sono ammissibili al finanziamento le spese coerenti e direttamente funzionali alla realizzazione del progetto.
- 2. Le spese di personale sono ammissibili per il solo personale assunto mediante una delle forme, anche flessibili, previste dall'ordinamento, avente espressamente ad oggetto, anche in quota parte



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

chiaramente individuata, la realizzazione delle attività previste dal progetto e di durata non superiore al termine di conclusione del progetto.

3. I costi di eventuali garanzie, anche fidejussorie, non rientrano tra le spese ammissibili.
4. La proposta di progetto deve contenere l'articolazione complessiva delle spese da sostenere (ivi incluso l'eventuale quota di cofinanziamento) distinte per voci, comprese le spese generali, ove previste, ed evidenziando, per ciascuna voce, la coerenza e la diretta funzionalità delle medesime alla realizzazione del progetto.
5. Nel limite previsto all'art. 1, comma 3, il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili, purché riconosciute in fase di rendicontazione tra quelle effettivamente sostenute e rendicontate, compresa una quota di spese generali non superiore al 5%.
6. Fermo restando il massimale del progetto approvato, in corso di attuazione sono ammesse variazioni compensative tra le differenti voci di spesa del progetto, non superiori al 10% per ciascuna voce. Ogni variazione di spesa deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.
7. Tutti i pagamenti effettuati e relativi alle spese ammesse al finanziamento devono avvenire tramite bonifico bancario/postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile al finanziamento solo nel caso in cui non sia altrimenti recuperabile, a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Nella domanda di partecipazione, andranno specificate le voci di spesa per le quali non sia possibile recuperare l'IVA.

Articolo 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. La domanda di partecipazione, diretta ad ottenere la concessione dei contributi, è redatta, dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando, **tassativamente a pena di esclusione**, il modulo di domanda, di cui all'allegato 2 del presente bando, in lingua italiana.
2. Nella domanda è necessario fornire sufficienti e chiare indicazioni in merito a:
 - a. dati identificativi del proponente e nel caso di aggregazione, i dati identificativi dei componenti;
 - b. denominazione/titolo (max 3 parole) del progetto;
 - c. apposita relazione descrittiva, che riporti una sintetica descrizione del progetto ed elementi sufficienti a valutarne la coerenza con le finalità, di cui all'art. 1, comma 1;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

- d. chiara esplicitazione delle caratteristiche del progetto in relazione a ciascuno dei criteri di valutazione, di cui all'art. 3, comma 3 e all'allegato 1;
 - e. chiara e dettagliata indicazione delle spese previste e della coerenza e funzionalità per la realizzazione del progetto, così come richiamato nell'art. 4,;
 - f. ogni utile elemento di conoscenza delle attività previste, sotto il profilo organizzativo e finanziario, ai fini della valutazione.
3. Alla domanda è allegata la copia fotostatica fronte-retro di un documento di identità, in corso di validità, del Responsabile legale del proponente, o di suo delegato, che ha sottoscritto la domanda. L'eventuale delega alla firma, o atto equivalente, deve essere allegata alla domanda.
 4. Sul plico contenente la domanda e la documentazione da allegare, è riportata, **tassativamente a pena di esclusione**, in modo visibile, la seguente integrale dicitura: **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI, PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI E L'IMPIEGO DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI, E DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – NON APRIRE”**.
 5. **Tassativamente, a pena di esclusione**, il plico, di cui al precedente comma 4, contenente la domanda e la documentazione da allegare, indirizzato a:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

via XX settembre 20, 00187 Roma

deve essere inviato secondo una delle seguenti modalità:

- a. a mezzo corriere espresso o a mezzo raccomandata postale presso la sede dell'Ufficio postale del Ministero all'indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
 - b. consegna a mano, presso la sede dell'Ufficio postale del Ministero all'indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
6. **Tassativamente a pena di esclusione**, il plico di cui al precedente comma 4, deve pervenire presso l'Ufficio postale del Ministero, **entro le ore 14:00 del giorno 20 dicembre 2019**.
 7. Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale del Ministero, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione per la mancata consegna o consegna tardiva della domanda.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

8. Eventuali anticipazioni sui contenuti di un progetto, in qualsivoglia modalità, ne comportano l'esclusione dalla valutazione.

Articolo 6

(Iter istruttorio e assegnazione dei finanziamenti)

1. La valutazione delle domande e dei progetti presentati è effettuata da un'apposita Commissione ministeriale di valutazione, da nominarsi con successivo provvedimento del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea. Il provvedimento è adottato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Il Responsabile unico del procedimento trasmette al Presidente della Commissione di valutazione le domande pervenute con modalità e tempistica conformi a quanto previsto all'art. 5. Eventuali provvedimenti di esclusione, per il mancato rispetto dei requisiti previsti dal bando, sono adottati dal Responsabile unico del procedimento in base alla procedura prevista all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La valutazione delle domande e dei progetti presentati, da parte della Commissione di valutazione, è effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità operative:
 - a. verifica della completezza delle domande e della documentazione allegata;
 - b. verifica della titolarità a partecipare del proponente, di cui all'art. 2, ai fini della partecipazione al presente bando;
 - c. verifica del possesso dei requisiti del progetto presentato, di cui all'art. 3, comma 1;
 - d. eventuali irregolarità formali della domanda, ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, sono segnalate al proponente, assegnando al medesimo cinque giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta, perché le stesse siano rese, integrate o regolarizzate, a pena di esclusione del progetto dalla valutazione;
 - e. ammissione del progetto alla valutazione, all'esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a), b) e c), fatto salvo quanto previsto alla lettera d);
 - f. valutazione, in base ai criteri stabiliti all'art. 3, commi 3 e 4, dei progetti ammessi;
 - g. valutazione dell'articolazione delle spese indicate nella domanda, in conformità all'art. 4, fatto salvo il limite di cui all'art. 1, comma 3.
4. La Commissione di valutazione, in fase di valutazione, ha la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa. Il proponente invia la documentazione richiesta entro il termine tassativo di cinque giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta. Tale documentazione dovrà riferirsi esclusivamente alla richiesta effettuata dalla Commissione di valutazione, essendo esclusa la possibilità di integrazione del progetto già presentato. La mancata o incompleta



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

presentazione degli elementi richiesti entro il termine indicato, comporta l'esclusione del progetto dalla valutazione.

5. Le attività di verifica e di valutazione delle domande e dei progetti, da parte della Commissione di valutazione, è basata sui dati, sui documenti e sulle informazioni forniti dai proponenti nella domanda di partecipazione.
6. Le esclusioni, deliberate dalla Commissione di valutazione, previa acquisizione del parere del Responsabile del procedimento, sono comunicate dal Presidente della Commissione al Responsabile unico del procedimento che adotta i relativi procedimenti in base alla procedura prevista all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. A seguito della valutazione da parte della Commissione di valutazione, è redatto un verbale dell'attività svolta contenente una graduatoria dei progetti riportante il punteggio attribuito. Sono finanziabili i soli progetti che abbiano ottenuto una valutazione pari almeno a 60/100.
8. La Commissione di valutazione è formata da sette componenti, di cui uno con carica di Presidente, più un segretario. Il numero dei componenti è soggetto a variazione in base al numero di domande pervenute. Possono essere previsti non più di due membri sostituti.
9. Con successivo provvedimento del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, è approvata la graduatoria di cui al comma 7 e che riporta l'esito della valutazione. Con lo stesso provvedimento sono ammessi i concorrenti e assegnati i fondi, fino al progetto interamente finanziabile. Il suddetto provvedimento è pubblicato sul sito del MIPAAF, nella sezione Gare.
10. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma precedente sul sito del MIPAAF nella sezione Gare, decorre il termine massimo di 12 mesi, per la realizzazione delle attività previste nel progetto per cui si chiede il finanziamento.

Articolo 7

(Comunicazioni, revoca del finanziamento e sanzioni)

1. L'Amministrazione comunica ai soggetti destinatari l'assegnazione del finanziamento e il codice CUP assegnato. Entro dieci giorni lavorativi il destinatario comunica la data dell'avvio delle attività, purché successiva alla data di pubblicazione della graduatoria approvata, nonché gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 13, sul quale verranno disposti i pagamenti relativi al bando.
2. Il beneficiario invia, entro sei mesi dalla comunicazione di inizio attività, di cui al comma 1, una relazione intermedia sulle attività svolte.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

3. Nel caso di rinuncia o impossibilità di dare avvio al progetto, il beneficiario è tenuto a dare comunicazione entro dieci giorni all'Amministrazione, la quale si riserva di sospendere o revocare l'assegnazione del finanziamento.
4. Il finanziamento è comunque revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione del progetto;
 - b) utilizzazione difforme dei fondi assegnati dalla destinazione indicata nel presente bando;
 - c) mancata presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute entro i termini di cui all'art. 9, comma 2;
 - d) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
 - e) accertate situazioni di irregolarità gravemente pregiudizievoli del buon esito del progetto;
 - f) mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 10, salvo documentabili cause non imputabili al beneficiario e o di forza maggiore.
5. Nei casi sopra elencati, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta ai sensi dell'art. 8 ed è escluso dalla possibilità di partecipazione al successivo bando.

Articolo 8

(Anticipazioni)

1. E' disponibile, per la concessione di anticipazioni sui progetti destinatari dei finanziamenti, la somma complessiva di euro 200.000,00 (duecentomila/00).
2. Le anticipazioni, di cui al comma 1, possono essere concesse, previa richiesta, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività, di cui all'art. 7, comma 1. La domanda è corredata da apposita garanzia fidejussoria e quietanza del premio versato. La validità della garanzia fidejussoria è pari a 18 mesi, calcolati a decorrere dalla medesima data di comunicazione di inizio attività.
3. I soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono esentati dall'obbligo di presentazione della garanzia, di cui al comma 2.
4. In base alle domande ricevute nei termini indicati al comma 2, l'Amministrazione procede al calcolo della percentuale di anticipazione da assegnare, nel rispetto del limite, di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:
 - a. uguale percentuale di anticipazione per ciascun progetto, per cui sia stata presentata domanda;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

- b. anticipazione non superiore, in ogni caso, al 70% dell'importo approvato per ciascun progetto.
5. L'Amministrazione comunica l'eventuale svincolo anticipato delle somme.

Articolo 9

(Rendicontazione e liquidazione del finanziamento)

1. Ai fini della liquidazione dei finanziamenti assegnati, è istituita una Commissione di rendicontazione, con il compito di effettuare i necessari controlli sulla regolarità delle spese rendicontate e la loro corrispondenza con le spese preventivate nella domanda di partecipazione.
2. Ai fini della liquidazione del finanziamento assegnato, deve essere presentata, entro 60 giorni dal termine previsto all'art. 6, comma 10, per la realizzazione delle attività previste dal progetto, una domanda di pagamento corredata dalla seguente documentazione:
 - a. relazione finale sull'attività svolta e sul raggiungimento dei risultati previsti e copia dei materiali eventualmente prodotti;
 - b. elenco dettagliato delle spese sostenute, comprese quelle ricadenti nell'eventuale cofinanziamento e le spese generali, con chiaro riferimento alle corrispondenti spese riportate nel progetto approvato e alle eventuali variazioni, di cui all'art. 4, comma 6;
 - c. giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente in copia conforme e quietanzati), escludendo quelle relative all'eventuale cofinanziamento, accompagnati dalla tracciabilità dei pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, con apposizione del codice CUP assegnato al progetto su ogni documento contabile. Le fatture elettroniche sono trasmesse sia nel formato elettronico originale, che in copia cartacea;
 - d. conferma degli estremi del conto corrente dedicato (IBAN) di cui all'art. 7, comma 1 o sua comunicazione in caso di variazione.
3. La rendicontazione delle spese effettuate per la realizzazione del progetto deve corrispondere almeno al 70% del preventivo indicato nel progetto approvato, cofinanziamento escluso. In tal caso la liquidazione avverrà nei limiti della spesa rendicontata, fatta salva la rispondenza alle spese preventivate nel progetto approvato. L'obbligo di presentazione dei giustificativi di spesa non si applica alle spese generali.
4. Nel caso in cui la Commissione di rendicontazione ravvisi i casi di cui all'art. 7, comma 4 o di rendicontazione inferiore al 70% del preventivo indicato nel progetto approvato, cofinanziamento escluso, l'Amministrazione ha facoltà di revocare o rideterminare l'importo assegnato.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

5. Le spese rendicontate devono essere state effettuate tra la data di approvazione del progetto e il termine di cui all'art. 6, comma 10 previsto per la sua realizzazione. Nel caso di enti pubblici, è necessario che l'impegno delle risorse avvenga entro il termine di conclusione del progetto, purché nel rendiconto delle spese, inoltrato nei termini previsti al comma 2, sia allegata la documentazione relativa all'effettivo avvenuto pagamento.
6. Il materiale relativo al progetto finanziato, in caso di diffusione o pubblicità, riporta la seguente dicitura: "*Progetto finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*".
7. A seguito della verifica effettuata dalla Commissione di rendicontazione, è redatto apposito verbale contenente gli importi riconosciuti tra le spese ammissibili, effettuate e portate in rendicontazione, e pertanto oggetto di liquidazione a fronte di quanto rendicontato e nei limiti dell'importo assegnato.
8. La Commissione di rendicontazione formata da tre componenti di cui uno con carica di Presidente, più un membro supplente, svolge il compito di cui al comma 1, entro il sessantesimo giorno dal termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.
9. Con successivi provvedimenti, sono liquidati gli importi riconosciuti, di cui al comma 7.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Fabrizia Lipani, funzionario della segreteria tecnica della DG PIUE del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (e-mail: Rup.Sprechi@politicheagricole.it; tel. 06-46654010).
2. Il Responsabile unico del procedimento cura direttamente, informandone la Direzione in intestazione, tutte le comunicazioni con i proponenti, ad eccezione di quelle previste all'art. 6, commi 3 e 4, delle quali è in ogni caso informato a cura del Presidente della Commissione di valutazione, di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Eventuali quesiti di natura tecnica, relativamente al contenuto del presente bando possono essere richiesti dai proponenti direttamente al Responsabile unico del procedimento a mezzo e-mail, **entro e non oltre il 29 novembre 2019 alle ore 14.00**. Oltre tale termine non sarà preso in considerazione alcun quesito.
4. Le eventuali informazioni, chiarimenti e/o precisazioni, relative ai quesiti, verranno diffuse tempestivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione "Gare". Tutti i quesiti saranno pubblicati in forma anonima, in formato FAQ, unitamente con la data delle relative risposte.
5. Tutte le comunicazioni con i proponenti avvengono tramite posta elettronica certificata.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

6. Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito delle attività connesse al presente bando, o comunque raccolti dal Ministero a tale scopo è finalizzato unicamente all'espletamento delle relative procedure, nonché delle altre attività ad essa strettamente correlate e conseguenti.
7. L'esercizio del diritto in materia di accesso agli atti può essere esercitato ai sensi della normativa vigente.
8. Il presente provvedimento è pubblicato esclusivamente sul sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole e alimentari e forestali, nella sezione "Gare", che costituisce anche lo strumento di pubblicità per gli atti conseguenti soggetti a pubblicazione.
9. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Felice Assenza

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Allegato 1 – Criteri di assegnazione dei punteggi

<u>Criterio</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Punteggio massimo attribuibile</u>	<u>Articolazione del punteggio</u>
<u>1</u>	<u>Innovazione</u> (art. 3, c. 3, lett. a)	<u>20</u>	<i>Molto alta: 20 punti</i> <i>Alta: 15 punti</i> <i>Media: 10 punti</i> <i>Bassa: 5 punti</i> <i>Irrelevante: 0 punti</i>
<u>2</u>	<u>Concreta applicabilità del progetto</u> (art. 3, c. 3, lett. b)	<u>15</u>	<i>Alta: 15 punti</i> <i>Media: 10 punti</i> <i>Bassa: 5 punti</i> <i>Irrelevante: 0 punti</i>
<u>3</u>	<u>Portata (sottoclassi di prodotti coinvolti)</u> (art. 3, c. 3, lett. c)	<u>15</u>	<i>≥ 6 sottoclassi: 15 punti</i> <i>4÷5 sottoclassi: 10 punti</i> <i>2÷3 sottoclassi: 5 punti</i> <i>1 sottoclasse: 0 punti</i>
<u>4</u>	<u>Rilievo dei destinatari finali</u> (art. 3, c. 3, lett. d)	<u>15</u>	<i>Alto: 15 punti</i> <i>Medio: 10 punti</i> <i>Basso: 5 punti</i> <i>Irrelevante: 0 punti</i>
<u>5</u>	<u>Progetto integrato o di rete</u> (art. 3, c. 3, lett. e)	<u>5</u>	<i>Progetto integrato o di rete: 4 punti</i>
<u>6</u>	<u>Cofinanziamento del progetto</u> (art. 3, c. 3, lett. f)	<u>10</u>	<i>≥ 75%: 8 punti</i> <i>40%÷74.9%: 6 punti</i> <i>5%÷39.9%: 4 punti</i> <i>0%÷4.9%: 0 punti</i>
<u>7</u>	<u>Livello di esperienza dei partecipanti</u> (art. 3, c. 3, lett. g)	<u>10</u>	<i>≥ 6 progetti realizzati: 10 punti</i> <i>4÷5 progetti realizzati: 8 punti</i> <i>2÷3 progetti realizzati: 5 punti</i> <i>1 progetto realizzato: 2 punti</i> <i>0 progetti realizzati: 0 punti</i>



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

<u>8</u>	<u>Recupero per alimentazione umana/ indigenti/impatto ambientale</u> (art. 3, c. 3, lett. h)	<u>5</u>	<i>Recupero a fini di alimentazione umana: 2 punti</i> <i>Recupero a fini di alimentazione umana e distribuzione agli indigenti: 5 punti</i> <i>Prevedere aspetti di prevenzione o riduzione di impatto ambientale: 5 punti</i>
<u>9</u>	<u>Forme di pubblicità del progetto</u> (art. 3, c. 3, lett. i)	<u>5</u>	<i>Alto: 3 punti</i> <i>Medio: 2 punti</i> <i>Basso: 1 punto</i> <i>Irrilevante: 0 punti</i>
	<u>TOTALE</u>	<u>100</u>	



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Allegato 2 (domanda - modulo di presentazione progetto)

N.B.

- in caso di raggruppamenti, anche temporanei, di soggetti, la domanda è presentata e sottoscritta dal soggetto capofila o rappresentante;
- ove applicabile, compilare esclusivamente le sezioni di pertinenza;
- a fini di chiarezza, nel compilare in ogni caso la domanda in ogni parte applicabile, prediligere la sintesi espositiva.

1. Anagrafica del proponente

1.1. Tipologia (art. 2, comma 1 – barrare tipologia di interesse)

- Soggetto pubblico (art. 2, comma 1, lettera a)
- Soggetto privato (art. 2, comma 1, lettera b)
- Aggregazione (art. 2, comma 1, lettera c)
- Rete di impresa (art. 2, comma 1, lettera d)
- Soggetto operante nel Servizio Civile Nazionale (art. 2, comma 1, lettera e)

1.2. Denominazione/titolo (max 3 parole)

1.3. Codice Fiscale

1.4. Partita IVA

1.5. Forma giuridica

1.6. Sede legale

Via prov. CAP Comune.....

tel. fax email

1.7. Legale rappresentante (nome, cognome luogo e data di nascita, residenza, sede di lavoro e carica rivestita)

1.8. Eventuale persona delegata alla presentazione della domanda (indicare ed allegare atto di delega o di conferimento dei poteri)

1.9. Statuto e Atto costitutivo del soggetto (in caso di aggregazioni e reti di impresa, anche dei singoli componenti)

1.10. Eventuale iscrizione in registri pubblici (estremi)

1.11. Persone delegate ai rapporti (amministrativi e tecnici) con il MiPAAF, per il presente bando



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

nome tel. e-mail
nome tel. e-mail

1.12. Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza prevista dal presente bando:

- PEC:
- si dichiara di non possedere un indirizzo PEC e, pertanto, si esprime la volontà di ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax:

esonero il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da eventuali responsabilità dovute a problematiche nella ricezione.

2. Il beneficiario

2.1 Presentazione del beneficiario

[Descrivere sinteticamente il beneficiario: forma ed eventuale composizione societaria, oggetto sociale, struttura organizzativa, campo di attività.

Nel caso di aggregazione o rete di imprese, evidenziare il ruolo di ciascun componente.]

3. Descrizione del Progetto

3.1 Denominazione/titolo (*max 3 parole*)

3.2 Sintesi del progetto

[Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare e gli obiettivi perseguiti.]

3.3 Indicare gli elementi che esplicitano le caratteristiche del progetto, ai fini della valutazione a ciascuno dei requisiti previsti nell'art. 3 nell'allegato 1.

[Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare e gli obiettivi perseguiti, con chiaro e specifico riferimento ai singoli requisiti di ammissibilità del progetto (art. 3, comma 1) e criteri di valutazione (art. 3, comma 3) per ciascuna delle voci sotto riportate.]

- Coerenza (art. 3, comma 1, lettera b)
- Oggetto (art. 3, comma 1, lettera c)
- Innovazione (art. 3, comma 3, lettera a)
- Concreta applicabilità (art. 3, comma 3, lettera b)
- Portata (sottoclassi di prodotti coinvolti) (art. 3, comma 3, lettera c)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

- Rilievo dei soggetti destinatari (art. 3, comma 3, lettera d)
- Progetto integrato o di rete (art. 3, comma 3, lettera e)
- Cofinanziamento (art. 3, comma 3, lettera f)
- Livello di esperienza dei proponenti (art. 3, comma 3, lettera g)
- Recupero per la distribuzione agli indigenti (art. 3, comma 3, lettera h)
- Forme di pubblicità (art. 3, comma 3, lettera i)

4. Piano di attività e piano finanziario

4.1 Descrizione dettagliata delle attività del progetto.

4.2 Durata presunta per la realizzazione del progetto (*comunque non superiore a 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento con approvazione della graduatoria*).

4.3 Articolazione delle spese previste

[Indicare le spese in forma tabellare, evidenziando, in particolare, per ciascuna voce, la coerenza e la diretta funzionalità delle medesime alla realizzazione del progetto, riportando separatamente la parte imponibile e l'IVA.]

4.4 Altri finanziamenti

[Specificare l'eventuale presenza di ulteriori finanziamenti al medesimo progetto da parte del soggetto proponente o da parte di altri soggetti.]

4.4 Situazione relativa all'IVA

[Specificare le voci di spesa, tra quelle indicate al punto 4.2, per le quali si ritiene dovuto il finanziamento, in quanto non recuperabili, indicando la normativa di riferimento e dichiarando l'impegno al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite nella medesima normativa, ove applicabile.]

Il sottoscritto in qualità di
del soggetto beneficiario
forma giuridica
con sede legale in prov., CAP

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

– dichiara che tutte le notizie fornite nel presente documento corrispondono al vero;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

- autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie all'istruttoria del presente progetto;
- si impegna ad esibire l'ulteriore documentazione che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovesse richiedere per la valutazione delle qualità soggettive e/o del progetto proposto ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento;
- si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutte le variazioni relative ai dati forniti al momento della presentazione della domanda e della documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda stessa;
- si impegna ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme che regolano le attività del progetto, qualora applicabili;
- prende atto che i dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a soggetti che intervengono nell'istruttoria, nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge;
- dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni indicate nell'art. 2 del presente bando;
- dichiara che il progetto non si trova nella condizione di cui all'art. 3, comma 5 del presente bando.

Luogo e data:

timbro e firma ⁽¹⁾

.....

¹ Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445